

blocco II

# TUTELA DELLA PERSONA

NELLA DIMENSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

LA TUTELA DELLA VITA (E DELLA SALUTE)

**Diritto Penale 2-Unife**

**Prof. Donato Castronuovo**

# Tutela penale della persona: i pezzi sparsi del mosaico (Pulitanò)

- Tutela dei diritti della persona in senso ampio, al di là del Tit. XII: vita e incolumità (individuali e collettive), libertà, autodeterminazione, dignità...
- Non solo, quindi, i beni aggregati nel Tit. XII (*vita e incolumità individuale, maternità, onore, libertà – personalità individuale, eguaglianza, libertà personale, libertà morale, domicilio e segreti*) e nel Tit. VI (*delitti di comune pericolo contro l'incolumità e la salute pubblica*)...
- ... ma anche altre ipotesi di tutela sparse in altri titoli (*es. abuso di mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia*) o al di fuori del c.p. (*aborto, PMA, prostituzione, stupefacenti, salute e sicurezza del lavoro...*)

# ESPANSIONE DELLA TUTELA DELLA PERSONA

- Svolta determinata dalla Cost. (*principio personalistico*) rispetto all'ideologia statalista del codice Rocco (*ottica panpubblicistica: progressione discendente e pubblicizzazione dei beni personali*)
- Tendenza espansiva nella legislazione degli ultimi anni, senza pari in altri settori di PS:
  - mutilazioni genitali, doping, omicidio e lesioni stradali, schiavitù e tratta, pedopornografia, accattonaggio, traffico illecito di organi, caporalato, stalking, atti discriminatori, negazionismo, tortura, riservatezza e immagine... (controtendenza per la responsabilità in ambito sanitario: art. 590-sexies)
- Incremento prevalentemente all'interno del c.p. (smentita settoriale della decodificazione)
- Trasformazioni anche qualitative: tutela sempre meno ancorata alla dimensione corporea o psicologica, in direzione di profili come la libertà di autodeterminazione (*es. delitti sessuali, scelte di fine vita*) e la dignità (mutilazioni genitali, tortura, atti discriminatori, clonazione, surrogazione di maternità, traffico d'organi, negazionismo)

# Tutela della persona e giurisprudenza

- **Tendenza espansiva** della tutela della persona nella giurisprudenza: specie della vita e incolumità, sul versante della responsabilità colposa (sicurezza sul lavoro, stradale e responsabilità medica)
- Argomento ideologico (*quando è in gioco la vita umana...*) e « deformazione » delle categorie dell'imputazione (individuazione dei soggetti, causalità, colpa)

# Contraddizioni nella tutela della persona

- ▶ L'ampliamento della tutela della persona corrisponde al **principio personalistico**, ma a scapito dei principi del diritto penale liberale (legalità, materialità, offensività, personalità) pur'essi espressione del principio personalistico (*l'uomo come fine, mai come mezzo*)
- ▶ Al potenziamento della tutela penale della persona corrisponde l'incremento di istituti che producono un **affievolimento** della stessa, ad es.:
  - ▶ illeciti punitivi civili (ingiuria);
  - ▶ perseguibilità a querela connessa con condotte riparatorie

# Tutela della persona e **scriminanti**

- I confini della tutela della persona dipendono, indirettamente, anche dall'ampiezza delle scriminanti (o in generale di situazioni « liceizzanti »). Esempi:
  - più sono ampi gli spazi di liceità dei trattamenti medici infausti, minore tutela riceve la salute del paziente (590-sexies)
  - più ampia è la legittima difesa, minore è la tutela della vita (dell'aggressore): art. 52 mod. nel 2006 e 2019
  - quanto più si estende il diritto di cronaca e di critica, tanto meno ampia è la tutela dell'onore e della reputazione

# COSTANTI e VARIABILI nella tutela della persona (sul piano diacronico e sincronico)

- Forme di tutela diretta della persona come **costanti** di tutti i sistemi penali di tutti i tempi (es. figure di omicidio come *delitti naturali* per eccellenza)
- **Variabile** della **nozione di persona** (es. l'uccisione dello schiavo)
- **Variabile** delle **conseguenze sanzionatorie**: eterogeneità (diacronica e sincronica) delle pene per uno stesso tipo di fatto
- **Variabile** dell'**estensione** della tutela: pena di morte; scriminanti; nozione più o meno ristretta dell'elemento soggettivo doloso o colposo (o, viceversa, presenza di casi di responsabilità oggettiva)
- **Variabile** legate al progresso tecnologico: nuove **modalità di aggressione** (es. per via telematica del bene reputazione)


# TUTELA DEL BENE VITA (E INTEGRITA' FISICA/SALUTE)

- ❖ **Tutela costituzionale** (implicita): artt. 2, 3 e 32 Cost. (beni primari)
- ❖ **Tutela sovranazionale**: art. 3 Dichiarazione univ. DU; art. 2 ConvEDU; art. 3 Carta di Nizza (CDFUE)
- ❖ *Non è un diritto come tutti gli altri...: la vita come **bene presupposto (s.q.n.)** e come **bene egualitario***
- ❖ **Pluralismo etico**, soluzioni condizionate sul piano filosofico, scientifico, ideologico... (es. concezioni utilitaristiche/individualistiche)
- ❖ Ricerca difficile di **mcd**: *la persona come fine e non come mezzo*
- ❖ **Beni ontologici/biologici** della persona (*delitti naturali per eccellenza*)
- ❖ **Diritto inviolabile della persona** (l'interesse pubblico alla tutela solo come riflesso della protezione accordata prioritariamente all'individuo)

# BIOETICA E BIODIRITTO

- ❖ **Bioetica:** studio sistematico della condotta umana nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute, con particolare riguardo a valori e principi morali.
- ❖ **Biodiritto:** insieme di problematiche derivanti dall'intersecarsi di **bioetica**, scienze della vita e **diritto**.

BIOETHICS



# Dalle concezioni *bioetiche* al *biodiritto*

- Contrapposizione bioetica laica/cattolica (biodiritto laico/cattolico)...
  - Disponibilità/indisponibilità del bene vita
  - Sacralità/qualità della vita...
- Le diverse concezioni bioetiche come presupposto di problemi di disciplina giuridica e di interpretazione (il biodiritto non deve confondersi con la bioetica)

# BIODIRITTO E DIRITTO PENALE

Due ordini di **questioni fondamentali**:

- Inizio della vita umana
- fine della vita umana

- *da e fino a quando esiste il titolare del bene vita?*
- *quando si verifica un'aggressione al bene vita?*
- *quando è (già o ancora) ipotizzabile l'evento morte?*



# ALTRI AMBITI TEMATICI DEL BIODIRITTO PENALE

- ▶ Dimensione genetica (clonazione, identità genetica, terapia genica)
- ▶ Integrità della persona (mutilazioni sessuali, sterilizzazione)
- ▶ Donazioni di organi e trapianti (xenotrapianti);
- ▶ Sperimentazione medico-farmacologica...

**Normativizzazione** di nozioni naturalistiche: dipende dall'enorme incremento delle possibilità tecniche di incidere sul mantenimento in vita e sulla procreazione

# Principi di *biodiritto penale* (Canestrari)

Minimi comuni denominatori enucleati su due basi imprescindibili:

- distinzione tra sfera giuridica/etica (principio di laicità);
- principio del rispetto reciproco dell'altro come essere umano.

*In riferimento all'inizio della vita umana:*

- ❖ **Non bilanciabilità**/non sacrificabilità della vita dell'essere umano nato (o nascente)
- ❖ **Differenziazione** della tutela penale tra concepito e nato (o nascente)
- ❖ **Progressività** dell'intensità di tutela in relazione agli stadi di sviluppo della vita prenatale

*In riferimento alla fine della vita umana:*

- ❖ **Liceità** del suicidio
- ❖ **Intangibilità** del corpo umano (diritto di non subire trattamenti sanitari contro la propria volontà)

# L'INIZIO DELLA VITA

Tutela offerta a qualsiasi **persona viva**, anche non vitale.

Rilievo della **nascita** per la tutela  
(mediante le fattispecie di omicidio).

Problemi di tutela teoricamente proponibili in fase **prenatale** (dal concepimento): tutela dell'embrione (aborto).

Le norme sull'omicidio si applicano però anche al **feto** durante il parto (fattispecie di infanticidio/feticidio art. 578 c.p.)



Equiparazione di tutela neonato/feto: la tutela mediante l'incriminazione dell'omicidio (doloso/colposo) inizia non dal momento della nascita, ma dall'inizio del parto, cioè dal distacco del feto dall'utero materno.

# LA FINE DELLA VITA

Corte cost. sent. n. 414/1995: legittimità delle «Norme per l'accertamento e la certificazione della morte» (legge 578/1993), in cui la morte viene definita come **morte encefalica**:

***cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo***

DIVERSO ORIENTAMENTO: **morte corticale** (cessazione delle sole funzioni psichiche superiori). Tale soluzione (anticipata) aprirebbe alla dichiarazione di morte *anche* per le persone in stato vegetativo persistente (respirazione e circolazione artificiali).

<https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/a/accertamento-di-morte>

# Legge n. 578/1993. Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

La morte si identifica con la **cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo**.

Questa condizione può presentarsi:

- ❖ come **morte cardiaca**: arresto prolungato della circolazione sanguigna (ECG piatto per almeno 20 minuti); oppure
- ❖ come **morte cerebrale** (encefalica) per una lesione devastante e definitiva dell'intero cervello. Necessari accertamenti clinici e strumentali per stabilire la contemporanea presenza delle condizioni ss.:
  - *stato di incoscienza*
  - *assenza di tutti i riflessi del tronco dell'encefalo*
  - *assenza di respiro spontaneo (test di apnea)*
  - *assenza di attività elettrica cerebrale (EEG alle massime amplificazioni)*

Art. 4 d.m. n. 136/2008: la **durata dell'osservazione** ai fini dell'accertamento della morte cerebrale deve essere non inferiore a **6 ore**.

# DISPONIBILITA' / INDISPONIBILITA' DEL BENE VITA

- ❖ Il **Codice Rocco** propende nettamente per l'indisponibilità: la vita è protetta non solo come bene dell'individuo ma nell'interesse della collettività.
  - Art. 579: il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.) non ha efficacia scriminante rispetto all'uccisione
  - Art. 580: non punisce il suicidio in sé, ma il terzo che istighi o cooperi al suicidio (ma v. ora Corte cost.)

*Il legislatore del 1930 giudica negativamente il fenomeno del suicidio in qualsiasi sua forma (pur non giungendo a punirne il tentativo).*

*Lecita è solo l'autoesposizione a pericolo: es. negli sport estremi.*

- ❖ La **Costituzione**: art. 32 (che vieta trattamenti sanitari obbligatori, se non per disposizione di legge) lascia spazio a plurime interpretazioni riguardo alla disponibilità del bene vita. Principio di autodeterminazione dell'individuo: rifiuto delle cure.

*Approccio antipaternalistico: disponibilità della vita e scriminanti procedurali.*

# FATTISPECIE A TUTELA DELLA VITA

## CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO

Omicidio come fatto caratterizzato da un denominatore comune sul piano oggettivo (l'uccisione illecita di una persona) che si distingue sul piano del diverso *elemento psicologico*.

### ❖ OMICIDIO VOLONTARIO

❖ omicidio doloso (575); infanticidio (578); omicidio del consenziente (579)

### ❖ OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (584)

### ❖ OMICIDIO COLPOSO (589)

❖ omicidio stradale (589-bis) omicidio in ambito sanitaria (590-sexies)

❖ MORTE COME ELEMENTO AGGRAVATORE (in origine, ipotesi di responsabilità oggettiva modulate secondo lo schema del "versari in re illecita": es. 586, sequestro, maltrattamenti, abusi di mezzi di correzione, abbandono di minori, omissione di soccorso, rissa...)

# CARATTERI COMUNI DEI DELITTI DI OMICIDIO


*(intesi in senso lato: causazione della morte di un uomo)*

- ❖ **Bene giuridico tutelato:** tutela a tutto campo: essere umano senza distinzioni di sesso, razza, condizioni sociali etc.
- ❖ **Reati comuni:** salvo eccezioni (es. infanticidio, omicidio mediante omissione) la qualifica del soggetto attivo non rileva (oppure ha rilievo solo aggravante: ascendente, discendente, latitante, associato per delinquere)
- ❖ **Soggetto passivo (coincide con l'oggetto materiale della condotta):** qualsiasi essere umano vivo (aggressione al cadavere: reato impossibile) o vitale; anche monstrum e ostentum; o feto durante il parto. PdR o capo di Stato estero determina l'applicazione degli artt. 276 e 295
- ❖ **Reati istantanei con effetti permanenti**
- ❖ **Reati di evento a forma libera:** rilevanza prevalente del disvalore d'evento; rilevanza dell'accertamento causale; nozione di evento morte (morte cerebrale)

# OMICIDIO DOLOSO

ART. 575 CP

*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.*



# Analisi della fattispecie di omicidio doloso

- Bene giuridico: *vita (struttura offensiva: reato di danno)*
- Soggetto attivo: *reato comune (reato proprio nella forma omissiva)*
- Soggetto passivo: *chiunque*
- Condotta: *attiva/omissiva (a forma libera)*
- Evento: *morte (nesso di causalità: mezzi fisici o « morali »)*
- Elemento soggettivo: *dolo generico (animus necandi e forme minori del dolo)*
- Consumazione (*evento morte*) e tentativo (*idoneità a cagionare la morte; incompatibilità del dolo eventuale*)
- *Sanzioni*: pena edittale; circostanze speciali
- *Rapporti con altre fattispecie*: es. assorbimento delle lesioni (anche in caso di tentativo di omicidio)

# Causalità nell'omicidio

- **Accertamento** del nesso di causalità (sussunzione sotto leggi scientifiche)
- **Descrizione dell'evento:** evento hic et nunc (irrilevante che la condotta abbia solo accelerato o anticipato di poco l'evento)
- Problema delle **concause sopravvenute:**
  - es.: il comportamento colposo dei sanitari intervenuti dopo il ferimento non esclude il nesso
- Problema delle **concause preesistenti o concomitanti:**
  - persistenza di una patologia nella vittima rilevante nel processo etiologico

# Omicidio doloso mediante omissione

► Art. 575 + art. 40 cpv.

► Ipotesi rara nella prassi

- **Caso Oneda** (Ass. Cagliari, 10.3.1982): concorso in omicidio (con dolo eventuale) per i genitori che, per non violare un divieto religioso del culto dei testimoni di Geova, hanno omesso di sottoporre la loro bambina, affetta da talassemia omozigote, a periodiche trasfusioni di sangue, accettando il rischio di non impedire la morte, poi intervenuta per grave anemia. Inapplicabile l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1).

La C. App. Ass. Cagliari ha riconosciuto la responsabilità per omicidio colposo (confermata dalla C. Cass.)

# Omicidio doloso.

## Elemento soggettivo: dolo generico

dal

- dolo intenzionale

al

- dolo diretto (o di secondo grado)

e al

- dolo eventuale (o indiretto): espansione applicativa (prevenzione generale vs. colpevolezza)

## La volontà omicida

- ▶ Inammissibilità di un **dolo indeterminato** (*dolus indeterminatus determinatur ab exitu*):
  - ▶ esclusa anche dalla giurisprudenza la rilevanza come dolo di omicidio di un generico *animus laedendi* (logica da resp. oggi.)
- ▶ **Accertamento** del dolo di omicidio:
  - ▶ *indici soggettivi* (movente o causale, indole del reo, rapporti con la vittima);
  - ▶ *indici oggettivi*: ruolo prevalente (numero o direzione dei colpi, parte del corpo attinta, distanza dalla vittima, comportamento precedente e successivo, mezzo usato)

# Omicidio doloso per *dolus generalis*?

- *Quid iuris* in caso di causazione della morte mediante una condotta successiva, finalizzata ad occultare o distruggere il corpo della vittima dell'aggressione, erroneamente creduta già morta?
- Nel caso in cui l'agente versi in errore di fatto sullo stato in vita del corpo della vittima, precedentemente percossa, e ne cagioni in realtà la morte solo a seguito di una successiva condotta finalizzata alla distruzione del cadavere, sono integrati i reati di ***tentato omicidio e omicidio colposo*** e non il reato di omicidio volontario (Cass., Sez. I, n. 16976/2003; sez. I, n. 15774/2015)

# Trattamento sanzionatorio per l'omicidio doloso

- ❖ **Fattispecie indifferenziata** (in altri ordinamenti distinzione murder/manslaughter; assassinat/meurtre; Mord/Totschlag; asesinado/homicidio)
- ❖ **Reclusione** non inferiore ad anni 21 (21-24 anni).
- ❖ Ipotesi più gravi rilevano sotto forma di **aggravanti speciali ad effetto speciale**  
artt. 576-577 c.p.  **ergastolo**  
(in precedenza, art. 576: **pena di morte**)
- ❖ Applicabili anche aggravanti/attenuanti comuni

# FIGURE QUALIFICATE DI OMICIDIO DOLOSO punite con l'ergastolo

- **Strage** (art. 422): chiunque, con atti tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica, compiuti al fine di uccidere, cagiona la morte di una o più persone.
- **Attentato** alla vita del PdR (276) o di capo di stato estero (293).
- Uccisione volontaria della **persona sequestrata** a scopo di estorsione (630 c.p.) o di eversione (art. 289-bis)
- Uccisione volontaria del **minore oggetto di sequestro** comune ex art. 605 c.p. (figura introdotta dalla l.94/2009)

Si tratta di ipotesi autonome e diverse dai **delitti aggravati dall'evento morte** (sequestro, 586, 572...), poiché l'evento morte è qui voluto.

Non esistono attenuanti speciali dell'omicidio, ma  
**IIPOTESI MINORI DI OMICIDIO DOLOSO:**  
infanticidio e omicidio del consenziente

### **INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE (ART. 578 CP)**

La madre che cagiona la morte del proprio **neonato immediatamente dopo il parto**, o del **feto durante il parto**, quando il fatto è determinato da condizioni di **abbandono materiale e morale** connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di **favorire la madre**, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice.

## INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE (ART. 578 CP)

- ❖ Trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto all'omicidio doloso (575);
- ❖ **Reato proprio**: il soggetto attivo è la madre;
- ❖ Condizioni congiunte di abbandono materiale **e** morale connesse al parto (situazione oggettiva che si riflette sulla stato psicologico della madre);
- ❖ **Erronea supposizione** circa l'esistenza delle condizioni di abbandono: ipotesi controversa, ma si ritiene in prevalenza che si applichi l'art. 47 c. 2 c.p. (l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso): erronea supposizione di un elemento specializzante «degradante»; oppure, secondo altra ricostruzione, applicazione analogica dell'art. 59, ult. c. (scriminante «parziale» putativa);
- ❖ **Immediatamente** (immediatezza relativa): limite temporale di matrice giurisprudenziale fissato in meno di due giorni dal parto;
- ❖ **Applicabilità residuale**: in casi di *gravidanze occultate o negate*, se la donna poteva chiedere assistenza ma non l'ha fatto, si applica il 575;
- ❖ Trattamento sanzionatorio differenziato per i **concorrenti** (che *abbiano/non abbiano* agito al solo scopo di favorire la madre).

## OMICIDIO DEL CONSENZIENTE (Art. 579 c.p.)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, **col consenso di lui**, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le **aggravanti** indicate nell'articolo 61.

Si applicano le **disposizioni relative all'omicidio** se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

## OMICIDIO DEL CONSENZIENTE (Art. 579 c.p.)

- ❖ Trattamento sanzionatorio più mite rispetto all'omicidio doloso;
- ❖ Il consenso **non scrimina** ai sensi dell'art. 50 c.p. (enunciazione della indisponibilità della vita);
- ❖ Rapporti con la tematica dell'eutanasia (divieto di eutanasia attiva; ma possibile, viepiù con la l. 219/2017, il rifiuto di cure salvavita);
- ❖ Consenso **effettivo e prestato liberamente**: i limiti del consenso si ricavano dalle ipotesi del comma 3;
- ❖ Errore sul consenso: esclude il dolo di omicidio comune. Due soluzioni: art. 47 c. 2 (errore su un fatto di reato che non esclude il dolo per un reato diverso); oppure 59 ult. c. (art. 59, ult. c.: scriminante «parziale» putativa applicata in via analogica);

# Le aggravanti dell'omicidio doloso (art. 576 c.p.)

Si applica la pena **dell'ergastolo** se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel **n. 2 dell'art. 61**;
  - 2) contro l'**ascendente** o il **discendente**, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei **n. 1 e 4 dell'art. 61** o quando è adoperato un **mezzo venefico** o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è **premeditazione**;
  - 3) dal **latitante**, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
  - 4) dall'**associato per delinquere**, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
  - 5) in occasione della commissione di taluno dei **delitti** previsti dagli art. 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;
    - 5.1) all'autore del delitto previsto dall'**art. 612-bis** nei confronti della stessa persona offesa;
    - 5-bis) contro un **ufficiale o agente di polizia** giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
- È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

# Art. 577 c.p.

## Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'**ergastolo** se il fatto previsto dall'art. 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei n. 1 e 4 dell'art. 61.

La pena è della reclusione **da ventiquattro a trenta anni**, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [540], l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 62, n. 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo co., n. 1, e al secondo co., non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Novità introdotte dalla l. 69/2019 (c.d. codice rosso) e dalla legge n. 4 del 2018 (in favore di orfani per crimini domestici).

# Aggravanti dell'omicidio doloso

- ▶ Nell'assetto originario, distinzione in tre gruppi / livelli di gravità:
  - ▶ Pena di morte: casi dell'art. 576
  - ▶ Ergastolo: casi dell'art. 577 co. 1
  - ▶ Reclusione 24-30 anni: casi dell'art. 577 co. 2
- ▶ Abrogazione della pena di morte (d.lgs.lgt. n. 224/1944): livellamento della pena dell'ergastolo: ad es. per le ipotesi di parricidio ex artt. 576 n. 2 e 577 n. 1 vi è identità di effetti sanzionatori
- ▶ L'assetto in tre gruppi rileva ancora:
  - ▶ di fatto, in sede di bilanciamento (determinazione in concreto della pena)
  - ▶ Per le lesioni e per l'omicidio preterintenzionale: l'art. 585 richiama i gruppi di aggravanti previsti rispettivamente dal 576 (aumento da un terzo alla metà) e 577 (aumento fino a un terzo)

Aggravanti 576

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61 c.p.;

### ***Aggravante del nesso teleologico***

l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato

*Aggravante soggettiva* (ipotesi sintomatiche di spiccata intensità del dolo): non estendibile ai concorrenti (art. 70, 118)

## Aggravanti 576

2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei n. 1 e 4 dell'art. 61, oppure...

### «Parricidio» per motivi abietti/futili o con crudeltà/sevizie

*Condizioni cumulative (ma v. sotto\*)*

- 1) **La vittima deve essere ascendente o discendente dell'agente** (rilevano dunque l'identità della vittima e la relazione che la lega all'autore)
- 2) Devono concorrere le circostanze di cui ai n. 1 o 4 dell'art. 61:
  - l'aver agito per **motivi abietti o futili** (rispettivamente: motivi turpi, ignobili; motivi banali e sproporzionati rispetto al fatto), oppure:
  - l'aver adoperato **sevizie**, o l'aver agito con **crudeltà** verso le persone

*Aggravante soggettiva* (rapporti tra colpevole ed offeso) fondata sulla «minorata difesa» in cui si trova il familiare vittima. Estendibile anche ai concorrenti (che l'abbiano conosciuta o ignorata per errore), poiché l'art. 118 non menziona i *rapporti tra colpevole e offeso* fra quelli che inibiscono la comunicazione delle circostanze.

(\*) Le circostanze del n. 2 corrispondono a quelle dell'art. 577 n. 1-4 (quindi basta ognuna di queste per l'applicazione dell'ergastolo). Funzione residua del 576 n. 2 a proposito delle lesioni (585)

## Aggravanti 576

2) contro l'ascendente o il discendente... quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione

### ***Parricidio mediante veneficio:***

l'omicidio contro l'ascendente o discendente commesso con **mezzo venefico** o **insidioso** (ingannevole per il modo o le circostanze che ne accompagnano l'uso)

### ***Parricidio premeditato:***

l'omicidio premeditato contro l'ascendente o discendente.

Non si dispone di una definizione legale.

Massima intensità del dolo: proposito omicida che perdura senza soluzione di continuità per un tempo apprezzabile (contrariamente al dolo d'impeto e diversamente anche dal dolo di riflessione o di proposito).

Incompatibilità con il dolo eventuale. Controversa la compatibilità con l'attenuante della provocazione. Controversa la compatibilità con il vizio parziale di mente.

Non è richiesto che l'agente agisca con fredda lucidità, potendo essere compresente una forte componente emotiva. Controversa la questione della comunicabilità (pur trattandosi di circostanza soggettiva, parte della giurisprudenza la ritiene comunicabile in caso di consapevolezza dell'altrui premeditazione e di adesione ad essa).

Ammissibile una premeditazione condizionata (es. si ucciderà la vittima aggredita se questa si metterà ad urlare)

## Aggravanti 576

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

### **Aggravante della latitanza**

Definizione di latitanza – Art. 61 n. 6 c.p.

*Colui che si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato.*

Diversa la definizione del c.p.p. (296): problemi interpretativi di raccordo.

*Ratio*: allarme sociale suscitato dallo status dell'agente (natura soggettiva). Ipotesi speciale rispetto all'aggravante comune (caratterizzata da elementi finalistici).

## Aggravanti 576

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

Rilevano lo **status di associato** del soggetto e la **finalità** di evitare la misura restrittiva (natura soggettiva).

Rinvio implicito alle nozioni di associato per delinquere desumibili, ad esempio, dall'art. 416 c.p.

Necessaria, per la dottrina, una sentenza definitiva di condanna che attesti lo stato di associato.

## Aggravanti 576

### 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli...

572(maltrattamenti in famiglia);

583-*quinquies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – l. 69/2019 c.d. codice rosso);

600-*bis* (prostituzione minorile);

600-*ter* (pornografia minorile);

609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* (delitti di violenza sessuale).

Ovviamente ricorre quando non sia integrata l'aggravante del n. 1 (nesso teleologico).

### 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo...

612-*bis* (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa;

## Aggravanti 576

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Rilevano l'identità della vittima e il contesto situazionale.

## Art. 577 – Altre aggravanti. Comma 1

- ❖ **Comma 1** (*ergastolo*): elenco di **condizioni alternative**, a differenza dell'art. 576 n. 2 (parricidio combinato con ulteriori condizioni cumulative):
  - ❖ 1. omicidio commesso in danno di ascendente, discendente, coniuge (anche separato), parte dell'unione civile, convivente
  - ❖ 2. veneficio (o altro mezzo insidioso)
  - ❖ 3. premeditazione
  
- ❖ **Comma 1 n. 1**: amplia le relazioni parentali/affettive rispetto alle ipotesi previste dall'art. 576, anche grazie ai recenti interventi legislativi (2018-9).
  - ❖ Circostanza soggettiva, ma secondo la giurisprudenza comunicabile ai concorrenti.

## Art. 577 – Altre aggravanti. Comma 2

- ❖ **Comma 2** (*reclusione da 24 a 30 anni*): fatti commessi in danno di altri congiunti (ampliamento ad opera delle leggi n. 4/2018 e n. 69/2019). Unica aggravante nel sistema delle circostanze dell'omicidio doloso a non comportare l'ergastolo.
  
- ❖ Ulteriori relazioni familiari o affettive:
  - coniuge divorziato
  - altra parte dell'unione civile cessata
  - persona legata da stabile convivenza o relazione affettiva cessate
  - fratello o sorella
  - adottante o adottato (adozione di persone maggiorenni: essendo l'adozione ordinaria equiparata alla filiazione legittima, l'omicidio tra ascendenti maturato in quel contesto sembrerebbe disciplinato dall'art. 576 n. 2 e dall'art. 577 n. 1)
  - affine in linea retta



## Art. 577 – Altre aggravanti. Comma 3

### Divieto di prevalenza delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento

- ❖ **Comma 3** (novità introdotta dalla legge codice rosso): le aggravanti del co. 1 n. 1 e co. 2 non possono ritenersi prevalenti rispetto ad attenuanti diverse da:
  - art. 62 n.1 c.p.: aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  - art. 89: vizio parziale di mente;
  - art. 98: reato commesso da infra-diciottenne;
  - art. 114: contributo minimo del concorrente.

# Aggravanti speciali dell'omicidio (artt. 576-7). Classificazione

## **Identità della vittima:**

- Ascendente o discendente
- Legame di parentela o relazionale (coniuge, convivente, divorziato, fratello, affine...)
- Ufficiali o agenti di polizia
- Vittima della violenza sessuale o dello stalking o della deformazione del viso
- Vittima di maltrattamenti in famiglia, prostituzione minorile, pedopornografia

## **Mezzo adoperato:**

- Sostanze venefiche
- Altro mezzo insidioso

## **Modalità della condotta:**

- Sevizie o crudeltà

## **Finalità o motivi:**

- Motivi abietti o futili
- Nesso teleologico
- Evitare arresto, cattura o carcerazione (latitante o associato per delinquere)
- Procurarsi mezzi di sussistenza durante la latitanza

## **Intensità e durata del proposito omicidiario:**

- Premeditazione

# Omicidio colposo

- ▶ Alla (parziale) differenziazione dell'omicidio doloso (575, 578, 579), nel c.p. Rocco si contrappone(va) la **unitarietà** dell'omicidio colposo.
- ▶ Processo di **differenziazione e frammentazione**:
  - ▶ Inserimento di **aggravanti speciali** (dal 1966) in settori particolari di colpa specifica (circolazione stradale, infortuni sul lavoro)
  - ▶ Di recente ipotesi nuove (« spin off »), con funzioni opposte:
    - ▶ Omicidio (e lesione) **stradale** (589-bis, 590-bis) – 2016 (aggravamento della risposta);
    - ▶ Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito **sanitario** (590-sexies) – 2017 (addolcimento della risposta)

# OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

## **Comma 1: ipotesi base**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

## **Comma 2: aggravante fondata sul tipo di colpa specifica (violazione norme sic. lav.)**

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

## **Comma 3: aggravante dell'esercizio abusivo (2018)**

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

## **Comma 4: omicidio plurimo (concorso formale, cumulo giuridico)**

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

## OMICIDIO STRADALE - ART. 589-bis

- ❖ Il c.p. non prevedeva una disciplina specifica in caso di colpa riferibile alla **circolazione stradale**
- ❖ La l. 296/1966 introduce **un'aggravante** (mod. più volte)
- ❖ La riforma del 2016 (l. n. 41) costruisce **un microsistema**:
  - ❖ 589-bis – omicidio stradale (+ aggravanti)
  - ❖ 590-bis – lesioni stradali gravi o gravissime (+ aggravanti)
  - ❖ 589-ter / 590-ter – fuga del conducente (aggravanti)
  - ❖ 590-quater – computo delle circostanze
  - ❖ 590-quinquies – strade urbane ed extraurbane

# Omicidio stradale: fattispecie autonoma o aggravante?

- ❖ Fattispecie autonoma (non circostanziale), secondo la Cassazione, desumibile dagli elementi ss.:
  - ❖ nuovo titolo di reato con apposita e inedita rubrica
  - ❖ piattaforma sanzionatoria base per la tutela della vita nell'ambito della circolazione stradale, differenziata in funzione della gravità della violazione
  - ❖ previsione di circostanze aggravanti e di un'attenuante
- ❖ Ipotesi particolare di **colpa specifica più gravemente sanzionata** (da 2 a 7 anni di reclusione)

# Omicidio stradale: pena base 2-7 anni

- ❖ Pene assai severe, in part. per le numerose **aggravanti speciali**:
  - ❖ se il conducente si è posto alla guida dopo l'assunzione di alcol o stupefacenti (e ha causato l'evento violando una regola cautelare)
  - ❖ in caso di violazioni gravi del c.d.s. (limiti di velocità, semaforo rosso, guida contromano, inversione, sorpasso vietato)
  - ❖ guida senza patente o con patente sospesa o revocata o senza assicurazione (unica circostanza ad effetto comune)
  - ❖ in caso di fuga dal luogo dell'incidente mortale
- ❖ Aggravanti **bilanciabili** solo nei limiti del 590-quater
- ❖ **Unica attenuante** nel caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'autore (concorso di cause/colpe)

# Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario – 590-sexies

► Susseguirsi di due riforme:

► **D.l. Balduzzi** (158/2012), art. 3:

*«1. L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve».*

► **Legge Gelli/Bianco** (24/2017): abroga l'art. 3 co. 1 d.l. 158/2012 e introduce l'**art. 590-sexies c.p.**:

*«2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».*

# Art. 590-sexies

- **Beni giuridici:** vita e incolumità individuale in ambito sanitario
- **Ratio legis:** tipizzazione di modelli di colpa professionale in ambito sanitario, con funzione di mitigazione della pressione penale sulla classe medica e di argine alla *medicina difensiva*
- **Fattispecie autonoma o ipotesi di non punibilità?** Soluzione controversa in dottrina:
  - 1) non si tratta di una nuova fattispecie colposa di omicidio/lesioni: il co. 1 rinvia agli artt. 589 e 590; solo il co. 2 ha un'autonomia regolativa introducendo un'ipotesi di non punibilità
  - 2) nuova fattispecie colposa di omicidio/lesioni, in coerenza con la frammentazione tipologica e sanzionatoria di questi reati (*reato proprio* dell'esercente professione sanitaria)

# Art. 590-sexies

- **Natura giuridica** della non punibilità: soluzione controversa
  - 1) **delimitazione della tipicità soggettiva**, a casi diversi dall'imperizia (come già nel d.l. Balduzzi)
  - 2) a differenza del d.l. Balduzzi (che agiva sul piano della colpa, escludendo la responsabilità per colpa lieve), qui si introduce una **causa oggettiva di esclusione della punibilità** (rispetto a un fatto tipico, antigiuridico e colpevole ai sensi degli artt. 589-90): in questo senso anche SU 8770/2017, Mariotti
- **Perimetro applicativo** (SU Mariotti 2017):
  - La causa di non punibilità opera nei soli casi in cui il sanitario ha correttamente individuato e adottato linee-guida adeguate al caso e versi in **colpa lieve** da **imperizia** nella fase **esecutiva** delle raccomandazioni in queste previste (frutto di interpretazione conforme a Cost. e valorizzando l'art. 2236 c.c. quale regola di giudizio: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni<sup>(2)</sup>, se non in caso di dolo o di colpa grave»)

# Art. 590-sexies

- **Soggetto attivo:** se fattispecie autonoma, allora *reato proprio* dell'esercente professione sanitaria: medico (generico, specialista, specializzando), infermiere, ostetrico, psicologo; altrimenti, causa di non punibilità riguardante solo tali soggetti.
  - Posizione di garanzia deriva dall'instaurarsi della relazione terapeutica medico/paziente (responsabilità da *contatto sociale*):
    - Obbligo di protezione (es. medico di p.s.) e obbligo di controllo (es. psichiatra)
- **Elemento oggettivo-materiale:** nesso di causalità (difficoltà peculiari in ambito sanitario)

# Art. 590-sexies

➤ **Elemento soggettivo:** ipotesi di colpa professionale o speciale (attività rischiosa lecita). Colpa grave/lieve.

- Prevalenza della **colpa generica** (*per imperizia* quando si tratti di violazione di *leges artis*).
- **Linee guida:** condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, riversato in **raccomandazioni** di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura scientifica e finalizzate ad aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate (giudizio di adeguatezza).
  - Funzione oggettivante e uniformante.
  - Procedimento di approvazione/pubblicazione (SNLG), altrimenti hanno solo valore di buone pratiche.
  - Non sempre hanno natura di «norme» cautelari (es. funzione di ripartizione delle risorse).
- **Buone pratiche** clinico-assistenziali: sembrano per lo più rinviare al criterio dell'agente modello differenziato (h.e.c.e.p.)
- **Protocolli:** maggiormente rigidi e prescrittivi (più prossime a regole «specifiche»)

# MORTE COME CONSEGUENZA (non voluta) D'ALTRO DELITTO

- ❖ **Ipotesi numerose di “delitti aggravati dall’evento”**: es. art. 586, sequestro di persone, maltrattamenti, abusi di mezzi di correzione, abbandono di minori, omissione di soccorso, rissa...
- ❖ **Il codice Rocco** si ispira all’antico canone del *versari in re illicita*: l’evento ulteriore è attribuito a titolo di responsabilità oggettiva;
- ❖ **Il principio costituzionale di colpevolezza** impone di riportare tutte le ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto nell’ambito della **colpa**.
- ❖ Indifferente, sul piano della riconduzione all’imputazione «almeno per colpa», che si tratti di **circostanza aggravante** (art. 59 cp) o di **fattispecie autonoma aggravata** (benché tale operazione «ortopedica» non possa risolvere i problemi riguardanti gli esiti sanzionatori)



## MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - ART. 586 c.p.

Quando da **un fatto preveduto come delitto doloso** deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'**articolo 83**, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.



# ATTRIBUZIONE DELL'EVENTO ULTERIORE (MORTE O LESIONI) ALL'AUTORE DEL DELITTO DOLOSO BASE

## Due letture antitetiche

**Responsabilità oggettiva trattata a titolo di colpa soltanto *quoad poenam*?**

*oppure*

**Responsabilità strutturalmente colposa?**

## **S.U. 2009 n. 22676 (ric. Ronci)**

Rifiutate le ricostruzioni teoriche riduttive...

- *culpa in re ipsa* per violazione della legge penale (es. art. 73 d.p.r. 309/1990)
- colpa solo *quoad poenam*
- responsabilità da rischio totalmente illecito
- colpa come prevedibilità solo in astratto

...le S.U. affermano la necessità di una  
***responsabilità per colpa in concreto***

Es.: lo spacciatore risponde per colpa della morte/lesione dell'assuntore, se ha ceduto la sostanza essendo a conoscenza di fattori di pericolo (legati alle condizioni psico-fisiche dell'assuntore) o avendoli ignorati per colpa (prevedibilità/evitabilità in concreto dell'evento non voluto).



# OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (ART. 584 C.P.)

Chiunque, con **atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582**, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.



## Omicidio preterintenzionale

- ❖ **atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582:** la condotta-base deve aver raggiunto quanto meno la soglia del tentativo (idoneità degli atti);
- ❖ in relazione al **trattamento sanzionatorio** si tratta di ipotesi intermedia fra omicidio doloso e colposo.

# Le teorie in materia di PRETERINTENZIONE


- ❖ *Tertium genus* di imputazione soggettiva, diverso dal dolo e dalla colpa
- ❖ Caso di responsabilità oggettiva, fondato sul criterio del *versari in re illicita*: ipotesi di dolo del fatto base (percosse/lesioni) e mero nesso di causalità rispetto all'evento morte
- ❖ Ipotesi di dolo (per le fattispecie di cui agli artt. 581 e 582) misto a colpa in concreto (per l'evento morte).



# Struttura soggettiva dell'omicidio preterintenzionale

Ad oggi (in dottrina) prevale la teoria del dolo misto a colpa, in quanto maggiormente compatibile con il principio di colpevolezza:

- ❖ atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, sorretti dal dolo
- ❖ ulteriore evento, non voluto (morte): attribuito a titolo di colpa in concreto (prevedibilità in concreto dell'evento).



# ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO (ART. 580 C.P.)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

- 
- ❖ Valutazione negativa da parte del legislatore del 1930 del fenomeno suicidario;
  - ❖ Non si criminalizza il suicidio, ma eventuali azioni di cooperazione;
  - ❖ Minore di anni quattordici e incapace di intendere e volere: si applicano le norme sull'omicidio doloso;
  - ❖ Elemento soggettivo: dolo generico;

# Il caso Cappato – parziale illegittimità dell'art. 580 c.p.

Corte costituzionale, sent. n. 242 del 25 settembre 2019.

La Corte ha ritenuto **non punibile** ai sensi dell'articolo 580, a determinate condizioni, **chi agevola** l'esecuzione del proposito di suicidio, **autonomamente e liberamente formatosi**, di un paziente tenuto in vita da **trattamenti di sostegno vitale** e affetto da una **patologia irreversibile, fonte di sofferenze** fisiche o psicologiche che egli reputa **intollerabili** ma **pienamente capace** di prendere decisioni libere e consapevoli.

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul **consenso informato**, sulle **cure palliative** e sulla **sedazione profonda continua** (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una **struttura pubblica del SSN**, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

Dalla **sentenza n. 242/2019**, deriva dunque la **non punibilità** delle condotte di agevolazione al suicidio alle seguenti condizioni fattuali e procedurali:

### **Condizioni fattuali:**

- ❖ proposito suicidario liberamente e autonomamente formatosi;
- ❖ paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale;
- ❖ patologia irreversibile, fonte di insostenibili sofferenze fisiche e psichiche.

### **Condizioni procedurali:**

- ❖ rispetto della normativa su consenso informato, cure palliative e sedazione profonda (artt. 1 e 2 legge 219 del 2017);
- ❖ verifica della presenza di tutte le condizioni da parte di struttura del SSN;
- ❖ parere comitato etico territoriale.



## SCENARI FUTURI

Nella pronuncia del 25 settembre 2019 la Corte sollecita un indispensabile *intervento normativo del legislatore* al fine di determinare le condizioni e le modalità di non punibilità della condotta di cui all'art. 580 c.p.

*Condotte già realizzate prima della pronuncia:* il giudice dovrà valutare se sussistevano in via analogica condizioni simili a quelle oggi tracciate per la non punibilità dell'aiuto al suicidio.